



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/43/CU01/C8-C9

12-3-2019
C. De Santis

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-
LEGGE RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI
CITTADINANZA E DI PENSIONI"**

**Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – ferme restando le proposte di modifica presentate in sede tecnica lo scorso 6 febbraio e che risultano accolte nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali diramata dalla Segreteria della Conferenza Unificata lo scorso 6 marzo - esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle ulteriori proposte emendative di seguito riportate.

Articolo 12 - Sostituire il comma 3 con il seguente:

Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, inclusi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive.

Il Piano, di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali, individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali e i connessi fabbisogni delle Regioni e delle Province autonome, in termini di risorse umane e strumentali, nonché obiettivi in termini di politiche attive dei beneficiari del Rdc.

Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Conseguente l'ultimo periodo del comma 258 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è abrogato.

Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificato dal comma 8, lettera b), per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021.